

## SCADENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2026

Entro lunedì 2 febbraio

### *BILANCIO*

#### 1. Approvazione del bilancio o rendiconto.

Le associazioni con **esercizio 1° ottobre – 30 settembre** devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2024/2025, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario **rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci** che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della **convocazione** deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

Infine, si segnala che per gli Enti del Terzo Settore dovrà essere approvato il rendiconto secondo gli schemi di bilancio introdotti con DM 5 marzo 2020.

### *IMPOSTE*

#### 2. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto Ires e Irap

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/07/2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024/2025, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2025/2026.

#### 3. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 29/02/2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.

### *TRIBUTI*

#### 4. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari

Sono tenuti alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6043 come istituito con Risoluzione n. 91/E del 14/07/2017.

## 5. Imposta sulla pubblicità

Entro oggi è necessario provvedere al versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro lo stesso termine deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.

## *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI*

### 6. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con esercizio concluso il 28/02/2025 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

### 7. Comunicazione INTRA 12.

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

### 8. Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali

Chi ha effettuato nel corso del 2025 erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo deve comunicare al Ministero dei Beni Culturali e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate le proprie generalità, comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. La comunicazione avviene esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Maggiori informazioni alla pagina

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/erogazioni-liberali/scheda-informativa-erogazioni-liberali-cittadini>

## *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

### **9. Invio Modello Uniemens all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero. La comunicazione, al momento, deve essere effettuata secondo i canali ordinari di trasmissione.

## *CANONE RAI.*

### **10. Abbonamento RAI speciale**

Entro oggi è necessario versare il canone RAI annuale 2026 per l'abbonamento speciale. Per maggiori informazioni su modalità ed entità dell'importo potete consultare il sito della RAI alla pagina: <https://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx>

## *ADEMPIMENTI*

### **11. Aggiornamento RASD**

Entro oggi tutti i soggetti iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche sono tenuti a comunicare:

- eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica in relazione a quanto avvenuto nel corso dell'anno 2025;
- i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico nel corso dell'anno solare 2025.

Tali aggiornamenti devono essere trasmessi dallo stesso ente sportivo con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro.

**Entro giovedì 5 febbraio**

***MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO***

**12. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti**

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti – per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

**Entro lunedì 9 febbraio**

***BONUS PUBBLICITA'***

**13. Invio telematico dichiarazione investimenti pubblicitari**

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che nel 2025 avevano “prenotato” l'accesso all'agevolazione inviando nei tempi previsti la comunicazione con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel corso del 2025, devono effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025.

**Entro domenica 15 febbraio**

***TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398***

**14. Compilazione registro IVA minori**

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

**Entro lunedì 16 febbraio**

***MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE***

**15. Ravvedimento.**

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 gennaio 2026, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2% (Decreto del MEF del 10.12.2024), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

### *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

#### **16. Versamento ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva e le collaborazioni amministrative gestionali sportive (D.lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

#### **17. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

#### **18. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi). La ritenuta da applicare ai premi sportivi è pari al 20% del valore del premio e può essere oggetto di rivalsa sul vincitore.

Si ricorda che con l'articolo 18, comma 4, lettera h D.lgs. 192/2025) (c.d. Decreto Milleproroghe 2025) è stata definitivamente abolita la soglia di esonero di € 300,00 relativa ai premi di natura sportiva, di conseguenza ogni premio dovrà essere assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 20% come già specificato in [Arsea Comunica n. 2 del 17/01/2026](#).

#### **19. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

## **20. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi con contratti di co.co.co o amministrativi gestionali. Si rammenta che i compensi di natura sportiva godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e, al superamento di tale soglia, le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

## **21. Versamento dei contributi ex ENPALS**

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

### **TRIBUTI E IMPOSTE**

## **22. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite**

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728. (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

## **23. Versamento IVA soggetti in regime IVA da IVA mensile**

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio. Il versamento dovrà essere calcolato al netto dell'eventuale acconto annuale versato nel mese di dicembre 2025.

## **24. Versamento 4° trimestre IVA 2025 regime forfettario**

Entro oggi, per le associazioni con opzioni per il regime forfettario previsto dalla legge 398/91, scadono i termini per il versamento dell'IVA relativa ai proventi di natura commerciale realizzati

nei mesi da ottobre a dicembre dell'anno 2025. Il codice tributo con cui effettuare il versamento tramite il modello F24 è il 6034. L'importo non è soggetto all'addizionale dell'1%.

## 25. INAIL autoliquidazione

Scade oggi il termine per il versamento del premio di autoliquidazione per il saldo 2025 e l'acconto per il 2026 in relazione a prestazioni di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni amministrativo gestionali in ambito sportivo. Si rammenta che le collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo (Dlgs 36/2021) sono esonerate da contribuzione INAIL, mentre sono assoggettate le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale.

**Entro mercoledì 25 febbraio**

## ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**26. Modello Intra 1: comunicazione MENSILE** (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi) inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente

**Entro venerdì 27 febbraio**

## RUNTS

### 27. Deposito del bilancio al Runts

Entro oggi gli Enti del Terzo Settore con **esercizio sociale concluso il 31/08/2025** sono tenuti al deposito del bilancio/rendiconto dell'esercizio 2024/2025 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. I termini di deposito del bilancio sono stati variati ed ora il deposito deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Si ricorda che assieme al bilancio/rendiconto predisposti secondo quanto previsto dagli schemi ministeriali, dovranno essere depositati:

- il rendiconto delle raccolte fondi eventualmente realizzate nel corso dell'esercizio accompagnato da una relazione illustrativa. Gli enti con obbligo di redazione della Relazione di Missione dovranno inserire i rendiconti all'interno della relazione, mentre gli enti che redigono il rendiconto secondo il principio di cassa dovranno depositare separatamente il rendiconto secondo lo schema ministeriale (D.M. 09/06/2022);

- il bilancio sociale se l'ente ha avuto proventi di qualsiasi natura per oltre 1 milione di euro;
- la relazione dell'organo di controllo ove si sia resa necessaria la nomina di tale organo per lo sfioramento dei parametri previsti all'articolo 30 del D.lgs. 117/2017.

**Entro sabato 28 febbraio**

## **BILANCIO**

### **28. Approvazione del bilancio o rendiconto.**

Le associazioni con **esercizio 1° novembre – 31 ottobre** devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2025/2026, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario **rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci** che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della **convocazione** deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

Infine, si segnala che per gli Enti del Terzo Settore dovrà essere approvato il rendiconto secondo i nuovi schemi di bilancio introdotti con DM 5 marzo 2020.

## **SIAE**

### **29. Pagamento abbonamento annuale SIAE**

Le associazioni affiliate ad Enti nazionali firmatari della convenzione SIAE/Associazionismo versano, entro oggi, l'abbonamento annuale SIAE per le attività dell'anno solare 2026. Le tariffe sono quelle annualmente definite dall'aggiornamento della parte economica della Convenzione.

**Entro lunedì 2 marzo (il 28 febbraio cade di sabato)**

## **IMPOSTE**

### **30. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso ad agosto 2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024/2025, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2025/2026.

### **31. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/03/2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.



### **32. Versamento imposta di bollo trimestrale su Fatture elettroniche**

Entro oggi scade il termine di pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2025 in esenzione IVA.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2523 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014).

I codici tributo da utilizzare per i versamenti con F24 sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

### **33. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari**

Sono tenute a questo adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva (titolarti di P.IVA), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

## ***DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI***

### **34. Comunicazione Unilav per lavoratori sportivi**

Entro oggi gli enti sportivi devono effettuare la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro sportivo che hanno avuto inizio nel mese precedente. La comunicazione può essere effettuata attraverso le procedure messe a disposizione nel Registro delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD), oppure effettuate secondo i canali ordinari.

### 35. Invio Modello Uniemens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero. La comunicazione, al momento, deve essere effettuata secondo i canali ordinari di trasmissione.

## *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.*

### 36. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con **esercizio concluso al 31/03/2025** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

### 37. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

### 38. Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)

I soggetti passivi Iva in regime IVA ordinario, quindi con esclusione dei soggetti in regime forfettario, devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2025, ovvero:

- relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili);
- relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Non vi è l'obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio.